

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex* art. 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 100/2025

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **69589** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso, depositato in data 26 giugno 2024.

Ad istanza di

V.B. S. (cod. fisc. OMISSIS), nato in OMISSIS e residente in OMISSIS, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso il domicilio digitale del proprio difensore avv. Massimo Luciano Miracola (cod. fisc. MRCMSM73H20I199Y), che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Ciro Iraci (cod. fisc. RCICRI91B01G377C), giusta procura in calce al ricorso, i quali hanno dichiarato di volere ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio a mezzo fax al n. 0941/722667 ovvero ai seguenti indirizzi PEC: massimo.miracola@avvocatipatti.it e ciroiraci@pec.it.

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tiziana G. Norrito (PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), Francesco

Gramuglia (PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Francesco Velardi (PEC: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto sita in Palermo nella Via M. Toselli n. 5.

NEI CONFRONTI DI

Ministero della giustizia-Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (PEC: *ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it*).

Visti gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 2 aprile 2025, l'avv. Jessica Calogera Piraino in sostituzione su delega orale dei procuratori del ricorrente e l'avv. Tiziana G. Norrito per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente in epigrafe adiva questa Corte per ottenere:

- l'accertamento del diritto al ricalcolo e conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico, con l'applicazione del sistema di calcolo di cui all'art 54 del TU 1092/1973 e all'art. 1, co. 101, della Legge n. 234/2021 e, quindi, dell'aliquota di rendimento della base pensionabile prevista dalle invocate norme pari al 2,445% per ogni anno utile, con rideterminazione della pensione in godimento, con decorrenza dal 01.01.2022, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o

comunque preparatorio o conseguenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo;

- la condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre gli arretrati sui ratei pensionistici dal 01.01.2022, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria, da liquidarsi dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale ed adeguamento del trattamento corrente agli indici ISTAT.

I.a. A tal fine il ricorrente rappresentava di essere stato dipendente del Corpo di Polizia Penitenziaria con la qualifica di Assistente Capo e di essersi arruolato dal 02.05.1984 e di essere cessato dal servizio per infermità con decorrenza giuridica e amministrativa dal 31.01.2006.

La difesa attorea aggiungeva che con provvedimento del 31.08.2009 l'Istituto previdenziale trasmetteva l'atto con il quale era conferita la pensione diretta ordinaria di anzianità, liquidata con il sistema misto, a decorrere dal 31.01.2006, avendo lo stesso maturato alla data del 31 dicembre 1995 meno di 18 anni di servizio utile (retributivo sino al 31/12/1995 e contributivo a decorrere dal 01/01/1996).

La stessa difesa prospettava che il sig. V.quale titolare del rispettivo trattamento previdenziale, aveva diritto alla rideterminazione della pensione con aliquota del 2,44% per ogni anno utile, in applicazione dell'art. 54, co. 1 del T.U. 1092/1973 e dell'art. 1, co. 101, della L. n. 234/2021 in quanto, alla data del 31 dicembre 1995, aveva maturato un'anzianità inferiore a 18 anni di servizio utile (nello specifico 14 anni, 8 mesi e 4 giorni), evidenziando che nella determina di pensione (antecedente all'entrata in vigore della Legge n. 234/2021), l'INPS

non aveva applicato il disposto dell'art. 54, co. 1 del T.U. 1092/1973 in merito al calcolo della relativa quota retributiva di pensione, avendo applicato la percentuale annua di rendimento del 2,33% annuo secondo l'aliquota prevista per il personale civile *ex* art. 44 del d.P.R. 1092/73.

In ultimo, l'istante rappresentava che, prima dell'entrata in vigore della L. 234/2021, aveva già inutilmente diffidato l'Istituto al ricalcolo della pensione, con richiesta di applicazione della differente aliquota del 44% senza ricevere tuttavia alcun riscontro e che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, co. 101, della L. n. 234/2021 aveva nuovamente diffidato l'INPS senza ottenere quanto richiesto.

I.b. La difesa del ricorrente prospettava che la questione era strettamente di diritto e verteva sulla mancata applicazione dell'art. 54 del dPR 1092/73 in combinato disposto con l'art. 1, co. 101 della L. n. 234/2021, il quale aveva stabilito che l'art. 54 del d.P.R. 1092/1973, nell'interpretazione nomofilattica delle Sezioni riunite della Corte dei conti (sentenze n. 1 e 12 del 2021), si applicava a far data dalla sua entrata in vigore, il 1° gennaio 2022, anche in favore del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile rientrante nel sistema c.d. misto.

Il ricorrente aggiungeva che con tale previsione, il legislatore aveva inteso ricondurre il trattamento pensionistico delle forze di polizia in regime di sistema misto nell'alveo della riconosciuta e valorizzata "specificità" che accomuna il personale dell'intero Comparto sicurezza e difesa "per le funzioni di tutela delle istituzioni

democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti", e di cui è corollario una "tutela economica, pensionistica e previdenziale" sempre più armonizzata e sostanzialmente equiordinata (cfr. art. 19, legge 4 novembre 2010, n. 183, Relazione del Senato n. 2448, p. 150-151, e Dossier Senato e Camera dei deputati del 27.12.2021, A.C. 3424, p. 240-241). In tal modo il legislatore era intervenuto sulla mancata espressa estensione al personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, applicato al medesimo personale, già militare, fino alla legge di riforma dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (con L. 1° aprile 1981, n. 121).

La difesa attorea evidenziava che la giurisprudenza contabile successiva alla L. n. 234/2021 aveva concordemente stabilito che tale estensione può essere accordata esclusivamente sui ratei pensionistici spettanti dal 1° gennaio 2022 in poi, a prescindere da quale sia stata la pregressa decorrenza della pensione e riteneva che il trattamento pensionistico del ricorrente dovrà essere riliquidato, a decorrere dal 01.01.2022, con applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44 per cento per ogni anno utile in applicazione dell'art. 54 dPR 29.12.1973 n. 1092, come interpretato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti con corresponsione di arretrati ed interessi legali a decorrere dalla data suddetta al saldo.

Venivano formulate le seguenti conclusioni:

1) in via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31 dicembre 1995, sui ratei a decorrere dall'1.01.2022, di un coefficiente annuo determinato nella misura del 2,44%, oltre, dalla data di maturazione di ciascun rateo arretrato e per ciascuno di essi, alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, fino all'effettivo soddisfo;

2) condannare parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre gli arretrati sui ratei pensionistici già percepiti, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria, da liquidarsi dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale ed adeguamento del trattamento corrente agli indici ISTAT;

3) con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.

4) in via istruttoria: disporre C.T.U. al fine di determinare gli importi spettanti al ricorrente sulla scorta del *petitum*.

II. Con decreto del 26 luglio 2024 veniva fissata l'udienza di discussione della causa per il 4 dicembre 2024.

In data 20 novembre 2024 parte ricorrente depositava la prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

III. In data 22 novembre 2024 si costituiva in giudizio l'INPS rappresentando che il ricorrente godeva di 2 trattamenti di pensione di cui una pensione di inabilità liquidata da INPS per il periodo

svolto nei ruoli civili del Ministero della giustizia dal 01.02.2006 al 17.07.2022 con un sistema di calcolo interamente contributivo e una pensione liquidata dal Ministero con decorrenza dal 2006.

L'Ente previdenziale rilevava che la domanda oggetto giudizio riguardava quest'ultimo trattamento pensionistico di privilegio riguardante il servizio prestato nel Corpo della Polizia penitenziaria prima del transito nei ruoli civili, dal 02.05.1984 al 30.01.2006: con riferimento a tale trattamento, ferma la ormai pacifica applicazione della norma della legge di bilancio per il 2022, ogni competenza relativa a eventuali modifiche o integrazioni del relativo trattamento erano di esclusiva competenza dell'Amministrazione datoriale che aveva emesso il decreto concessivo di pensione e che non era stata convenuta in giudizio, trattandosi di pensione pagata da INPS quale ordinatore secondario di spesa. In ogni caso era eccepita la prescrizione dei ratei maggiorati per il periodo anteriore al quinquennio rispetto al deposito del ricorso.

Venivano rassegnate le seguenti conclusioni:

1. con qualunque statuizione rigettare il ricorso;

2. In subordine, integrare il contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione datoriale al fine di estendere il contraddittorio al soggetto competente all'emanazione del nuovo provvedimento;

3. Con ogni conseguenza sulle spese del giudizio.

IV. All'udienza del 4 dicembre 2024 con ordinanza a verbale veniva disposto, ai sensi dell'art. 160-*bis* del c.g.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti Ministero della giustizia-Dipartimento

dell'amministrazione penitenziaria, fissando la nuova udienza di trattazione per il 2 aprile 2025.

V. All'udienza del 2 aprile 2025 le parti si riportavano agli atti insistendo nelle relative conclusioni.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, verificata la ritualità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della giustizio-Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria che è avvenuta a cura della Segreteria presso l'indirizzo PEC Reginde dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo presso cui è domiciliata *ex lege*, va dichiarata la contumacia di tale Amministrazione resistente ai sensi dell'art. 93 c.g.c.

2. L'oggetto del giudizio è il diritto alla rideterminazione della pensione privilegiata ordinaria n. 08214276 del ricorrente, quale ex appartenente della Polizia penitenziaria per il periodo dal 02.05.1984 al 31.01.2006 (poi transitato nei ruoli civili del Ministero della giustizia dal 01.02.2006 al 17.07.2002) con decorrenza dal 01.02.2006, liquidata con il sistema misto con l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, alla quota retributiva di tale trattamento del coefficiente annuo del 2,44% ai sensi dell'art. 1, co. 101 della L. n. 234/2021.

2.1. In via preliminare di merito deve essere respinta l'eccezione di prescrizione dell'INPS in quanto la disposizione normativa invocata

dal ricorrente, per come interpretata in modo costante dalla giurisprudenza contabile consolidata per come si dirà nel prosieguo, ha limitato, per i trattamenti pensionistici liquidati prima della sua entrata in vigore, la riliquidazione ai ratei pensionistici pagati dal 1° gennaio 2022 e già in data 11 gennaio 2024 il ricorrente ha presentato via PEC all'Istituto un atto stragiudiziale di diffida (cfr. all. 2 del ricorso) per cui nessuna prescrizione quinquennale risulta essere maturata.

2.2. L'art. 1, commi 101 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022) testualmente recita: "Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile".

La legge di bilancio per il 2022, dunque, ha esteso il trattamento pensionistico del personale militare, da calcolarsi in base all'art. 54 del dPR 1092/1973 (nell'interpretazione datane dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con le sentenze n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM), al "personale delle forze di polizia ad ordinamento civile", cui il ricorrente è appartenuto fino al 31.01.2006.

La giurisprudenza contabile successiva delle sezioni d'appello (cfr. C.

conti, *ex multis*: II Sez. App., sent. n. 41/2022 e n. 114/2022; I Sez. App. n. 45/2022 e n. 454/2022) ha interpretato la disposizione dell'art. 1, commi 101 della legge n. 234/2021 nel senso di riconoscerle una sorta di retroattività temperata ritenendo che la rivalutazione della quota retributiva dei trattamenti pensionistici in esame, sulla base del "nuovo" coefficiente annuo del 2,44%, non possa che spiegare i suoi effetti sui ratei liquidati a decorrere dal 1.01.2022.

Tale interpretazione costituisce ormai diritto vivente e su di essa vi è posizione concorde sia del ricorrente che dell'INPS.

Nella fattispecie il ricorrente per il servizio prestato presso il Corpo della Polizia Penitenziaria fino al 30.01.2006 è titolare di pensione privilegiata n. 08214276 liquidata con il sistema misto (servizio al 31.12.1995 pari a 14 anni e 8 giorni) con decreto n. 62610 del 31.08.2009 della Direzione generale del personale e della formazione del DAP del Ministero della giustizia, poi riliquidata per aggravamento delle relative infermità con decreto n. 72511 del 14.11.2019 (cfr. all. 1 ricorso). Tale trattamento è stato, quindi, liquidato dal Ministero della giustizia mentre è pagato dall'INPS quale ordinatore secondario di spesa (cfr. all. "VZZSVT60P26Z110L", p. 1 della memoria INPS).

Sulla base delle superiori coordinate normative ed ermeneutiche, il ricorso deve essere accolto, dichiarandosi sussistente il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione privilegiata in godimento, ma soltanto a partire dal 01.01.2022, determinando la

quota calcolata con il sistema retributivo tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31.12.1995 e con l'applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile, pari al 2,44% annuo, secondo il criterio elaborato dalle Sezioni Riunite con le sentenze n. 1 e 12 del 2021. Sui maggiori ratei, spettanti a partire dal 01.01.2022, è dovuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla maturazione fino al soddisfo.

3. Considerato che l'Istituto previdenziale non ha potuto riliquidare la pensione della ricorrente in quanto il Ministero della giustizia non ha emesso il decreto di riliquidazione della pensione privilegiata del ricorrente e che quest'ultimo ha presentato la domanda amministrativa soltanto all'INPS, le spese di lite vanno compensate integralmente tra le parti.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- accoglie il ricorso e, per l'effetto,

• accerta il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento n. 08214276 con l'attribuzione, per la quota calcolata con il sistema retributivo, del coefficiente di rendimento del 2,44% annuo a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, co. 101, L. n. 234/2021;

• condanna il Ministero della giustizia-Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria alla riliquidazione del suddetto trattamento con l'attribuzione, per la quota calcolata con il sistema retributivo, del coefficiente di rendimento del 2,44% annuo a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, co. 101, L. n. 234/2021;

• condanna l'INPS alla corresponsione del suddetto trattamento pensionistico così come riliquidato nonché al pagamento delle differenze dei ratei arretrati dal 1° gennaio 2022, che vanno maggiorate degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria *ex* art. 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;

- compensa integralmente le spese di lite.

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.;

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.

Il Giudice

Gaspare Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 7aprile 2025

Pubblicata il 7 aprile 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)